

## **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

### **Articolo 1 - Campo di applicazione del Regolamento – Responsabile dell’Organismo.**

Il presente regolamento di procedura (“Regolamento”) si applica a tutte le sedi di “ungiustoaccordo” srl (Organismo) e si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni amministrative sul territorio italiano.

Esso regola la procedura da seguire presso l’organismo di mediazione “ungiustoaccordo” srl (“Organismo”) deputato a gestire i tentativi di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4/03/2010 n. 28 e del D.M. 18/10/2010 n. 180.

L’Organismo, in base al presente Regolamento, gestisce la mediazione di una controversia di natura economica vertente su diritti disponibili.

Il Responsabile dell’Organismo ungiustoaccordo srl è il suo legale rappresentante pro-tempore.

### **Articolo 2 – Richiesta di Avvio della procedura di mediazione - Divieto di iniziativa officiosa.**

E’ in ogni caso vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.

La Parte che intende procedere ad introdurre la procedura di mediazione presso l’Organismo dovrà:

a) depositare in forma scritta presso l’Organismo ovvero inviare tramite e-mail all’indirizzo [info@ungiustoaccordo.it](mailto:info@ungiustoaccordo.it) o [ungiustoaccordo@pec.it](mailto:ungiustoaccordo@pec.it) la "Istanza di mediazione" tramite gli appositi modelli predisposti dall’organismo e scaricabili dal sito [www.ungiustoaccordo.it](http://www.ungiustoaccordo.it). Essa deve indicare l’organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l’oggetto e le ragioni della pretesa, il valore economico della controversia, l’accettazione del Regolamento e delle Tariffe.

In caso di richiesta di avvio della procedura compilata in modo errato o incompleto, l’Organismo può invitare la parte richiedente a fornire le necessarie integrazioni o rettifiche;

b) procedere al contestuale versamento della somma prevista dalle tariffe di mediazione di cui all’art. 23 del presente Regolamento quali spese per avvio della procedura.

All’atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa l’incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Con detta comunicazione, l’Organismo inviterà l’altra parte ad inviare “l’Adesione alla mediazione” ed a versare la somma prevista dalle tariffe di mediazione di cui all’art. 23 del presente Regolamento quali spese per l’avvio della procedura.

Le parti potranno velocizzare l’avvio del procedimento presentando la “domanda congiunta” di mediazione.

Le domande potranno essere presentate anche in carta libera, purché abbiano gli stessi contenuti dei moduli dell’Organismo.

### **Articolo 3 - Luogo di svolgimento del procedimento di mediazione.**

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso le sedi dell'organismo ungiustoaccordo s.r.l. accreditate dal Ministero della Giustizia.

Il luogo di svolgimento del procedimento di mediazione è derogabile su istanza delle parti con il consenso del Mediatore designato e del Responsabile dell'Organismo.

Il procedimento di mediazione può essere svolto anche con modalità telematiche in videoconferenza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.Lgs n. 28/2010, secondo quanto stabilito dall'art. 83, comma 20 bis Legge 24/4/2020 n. 27.

#### **Articolo 4 - Registrazione della domanda di Mediazione.**

Tutte le domande di mediazione presentate presso l'Organismo saranno protocollate progressivamente e registrate in un apposito elenco in ordine cronologico di provenienza a cura della Segreteria di ungiustoaccordo s.r.l. ed annotate nel registro degli affari di mediazione sia in formato cartaceo sia in formato telematico al fine di curarne la trasmissione periodica al Responsabile del registro.

#### **Articolo 5 – Avvio della Mediazione.**

Il procedimento di mediazione può avere inizio soltanto dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

#### **Articolo 6 - Mediatore.**

Il mediatore è uno specialista di tecniche di mediazione che facilita la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il mediatore non ha potere di decidere la lite.

L'Organismo nomina il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet [www.ungiuustoaccordo.it](http://www.ungiuustoaccordo.it), secondo i criteri indicati dal Responsabile dell'Organismo.

Nella designazione del mediatore si terrà conto della eventuale richiesta congiunta delle parti di uno dei mediatori della lista, delle turnazioni all'interno dell'elenco dei mediatori dell'Organismo, nonché della eventuale competenza specifica settoriale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta o eventuale altro titolo di perfezionamento e/o specializzazione ottenuto a seguito di corsi presso istituzioni universitarie o comunque riconosciute.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l'Organismo potrà concordare con il mediatore e con le parti la nomina di un coadiutore e/o ausiliario del mediatore.

Il mediatore percepisce il proprio compenso direttamente dall'Organismo e per nessun motivo potrà mai percepire o richiedere alle parti il pagamento proprio compenso.

Le parti potranno chiedere la sostituzione del mediatore nominato per giustificato motivo.

L'Organismo decide sull'istanza di sostituzione del mediatore. Nel caso di accoglimento dell'istanza di sostituzione l'Organismo provvede a nominare il nuovo mediatore comunicandolo tempestivamente alle parti. Il mediatore, invece, può sempre rinunciare all'incarico comunicandolo alle parti ed all'Organismo. In tal caso l'Organismo procederà alla sua sostituzione, senza oneri aggiuntivi per le parti.

In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della mediazione, l'Organismo, previo accordo con le parti, potrà nominare un "collegio di mediazione" composto da un massimo di tre membri.

In casi particolari, l'Organismo può nominare un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i Tribunali.

Nei casi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente Regolamento, l'organismo può designare un mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

Alle procedure di mediazione potrà assistere un aspirante mediatore, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal mediatore. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il mediatore professionista.

#### **Articolo 7 - Accettazione incarico Mediatore - Dichiarazione di indipendenza ed imparzialità.**

Il mediatore designato fa pervenire immediatamente presso la sede dell'Organismo l'accettazione scritta dell'incarico, accompagnata da una dichiarazione, da lui sottoscritta, in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti, nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice etico adottato da ungiustoaccordo s.r.l..

Il mediatore dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

#### **Articolo 8 - Cause di incompatibilità nello svolgimento delle funzione di Mediatore.**

Ferma restando la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà incompatibile in ogni modo con l'assunzione dell'incarico il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall'art. 51, numeri 1, 2, 3, 4, 5, c.p.c., così come richiamato dall'art. 815 c.p.c.

#### **Articolo 9 - Obblighi del Mediatore e dei suoi ausiliari.**

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato, dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal presente Regolamento di Procedura (art. 7);
- b) informare immediatamente l'Organismo ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento.

Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

La violazione degli obblighi di cui sopra determinerà il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e b) D.M. 23/7/2004 n. 222 come modificati dal DM 180/2010.

### **Aggiornamento dei mediatori.**

I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto della normativa vigente; essi, inoltre, devono mantenere gli standard qualitativi richiesti dalla legge e dall' Organismo, frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti da enti debitamente abilitati dal Ministero, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore.

In particolare i mediatori devono possedere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale acquisito presso gli Enti di formazione in base all'art. 18 D.M. 180/2010.

I Mediatori, inoltre, dovranno partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti così come previsto dall'art.4 comma 3, lett.b) del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011.

A tal ultimo proposito, ungiustoaccordo srl, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011, prevede la possibilità, per tutti i mediatori, di svolgere gratuitamente presso il proprio Organismo il tirocinio assistito di cui all'art.4 comma 3, lett.b) del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011.

Nel caso il mediatore non abbia frequentato i corsi di aggiornamento prescritti, non potrà essere nominato.

L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso enti terzi è facoltà dell'Organismo valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei mediatori.

### **Articolo 10 - Responsabilità del servizio di mediazione.**

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

### **Articolo 11- Divieti conseguenti al servizio di mediazione.**

L'organismo ungiustoaccordo s.r.l. non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del DM 180/2010.

### **Articolo 12 - Conduzione della procedura di mediazione.**

Il Mediatore analizza la controversia nel primo incontro, al quale possono seguire, secondo i casi, incontri successivi stabiliti di volta in volta.

La Mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell'ordinamento e dei principi del Regolamento.

Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri congiunti e separati, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione degli incontri.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate.

Le spese di mediazione di cui al successivo art. 23, sono comunque dovute anche in caso di mancata partecipazione alla mediazione della parte richiedente.

Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente o per il tramite di un procuratore informato sui fatti e con ogni più ampia potestà di impegnare la volontà del rappresentato. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Durante gli incontri le parti potranno farsi assistere da legali e/o tecnici di fiducia.

È facoltà per il singolo mediatore, irrinunciabile per le parti, di richiedere un incontro privato separato con le sole parti, senza l'ausilio di legali e/o tecnici.

### **Articolo 13 - Proposta del mediatore.**

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.

Quando l'accordo non è raggiunto o in caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione in quanto previsto dal presente regolamento.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

L'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

### **Articolo 14 – Conclusione della mediazione.**

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l'organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all'art. 13, al processo verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta.

In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude.

In particolare, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del d. Lgs. n. 28/2010.

Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di mediazione nel registro di cui al Decr. Lgs. 28/2010 ed al DM 180/2010.

Per attivare il procedimento di mediazione con modalità telematiche è sufficiente farne richiesta all'Organismo indicandolo nella istanza di mediazione, nella comunicazione di adesione ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo pec o con altri mezzi utili alla corretta ricezione.

L'organismo provvede a comunicare a ciascuna parte in mediazione la piattaforma da utilizzarsi, fornendo tutte le informazioni riservate per l'accesso al servizio e lo svolgimento della procedura di mediazione. Nel giorno e nell'ora preventivamente comunicati, le parti e il mediatore si incontrano nella apposita stanza virtuale riservata creata dall'organismo. La tecnologia utilizzata da Ungiustaccordo consente un accesso semplice con la garanzia dell'utilizzo di uno strumento professionale.

La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale. Tale processo verbale, che l'organismo a conclusione della mediazione invia alle parti presenti al procedimento, deve essere sottoscritto dalle stesse e dai loro assistenti avvocati secondo quanto stabilito dall'art. 83, comma 20 bis Legge 24/4/2020 n. 27, e restituito all'organismo a mezzo pec.

Nel caso il processo verbale non sia regolarmente sottoscritto e restituito all'organismo il mediatore dà genericamente atto della mancata sottoscrizione della parte in calce al verbale definitivamente congiunto.

L'Organismo si impegna, inoltre, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora: 1) le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali; 2) soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private; 3) altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

Per quanto non previsto dal corrente articolo, la procedura di mediazione per via telematica è svolta nel rispetto del presente Regolamento.

#### **Articolo 15 - Verbale di Mediazione e suoi Effetti.**

Se la Mediazione riesce è redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore.

Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 28/2010.

Qualora le Parti partecipino senza l'assistenza di un legale, il verbale deve essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede ungiustaccordo s.r.l.

#### **Articolo 16 - Durata della Procedura di Mediazione.**

La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dalla data di deposito della richiesta di avvio, ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma I comma dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, non è soggetta a sospensione feriale.

#### **Articolo 17 - Effetti della domanda di Mediazione.**

Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di Mediazione proposta all'organismo produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine decorrente dal deposito del verbale di fallita Mediazione ai sensi dell'art.5 comma VI del D.lgs. 28/2010.

#### **Articolo 18 - Trasparenza - Diritto di accesso agli atti e ai documenti del procedimento.**

Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile designato dall'organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro di cui all'art. 16 Decr. legisl. 28/2010 ed art.3 DM 180/2010; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo Mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 193, recante "codice in materia di protezione dei dati personali".

Il diritto d'accesso per le parti si estrinseca nella sola consultabilità e non estrazione di copia dei documenti che la controparte ha versato nelle sessioni comuni e divieto di accesso ai documenti per cui la parte ha vietato la conoscibilità, se non al Mediatore designato.

#### **Articolo 19 – Riservatezza - privacy - inutilizzabilità e segreto professionale.**

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

## **Articolo 20 - Comunicazione al Responsabile del Registro circa l'esito positivo della Mediazione.**

Dell'esito positivo della Mediazione conclusa per il tramite di ungiustoaccordo s.r.l. deve essere redatto apposito estratto da inserire nel Registro degli Affari mediazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del DM 180/2010, nonché deve essere trasmessa la Scheda di valutazione compilata dalle Parti ed il cui schema è allegato al presente Regolamento.

La parte che ne abbia interesse chiede la trasmissione del verbale di Mediazione e dell'Accordo al Presidente del Tribunale ai fini dell'omologa.

E' istituito ai sensi dell'art.12 DM 180/2010 un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito; il legale rappresentante dell'organismo deve presentare senza indugio al Responsabile del registro degli organismi di mediazione, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.

Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile, previamente comunicati agli iscritti.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

## **Articolo 21 - Obbligo di prestare il servizio.**

Né l'Organismo, né il Mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta, applicandosi alla fattispecie l'art. 9 comma II D.M. 180/2010.

## **Articolo 22 – Scheda per la valutazione del servizio.**

Si allega al presente Regolamento la Scheda per la Valutazione del Servizio (allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e consegnata all'Organismo "ungiuustoaccordo" s.r.l. che provvederà a trasmetterla al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione, istituito presso il Ministero della Giustizia.

## **Articolo 23 - Indennità per il servizio di mediazione e criteri di determinazione.**

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

A tal fine, si allega, costituendone parte integrante, Tabella delle Indennità.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato nella Tabella dell'Indennità sotto riportata:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Procedura di Mediazione avrà corso solo se tutte le parti abbiano previamente versato a ungiustoaccordo s.r.l. quanto rispettivamente dovuto da ciascuna di loro.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del d.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.

Le spese non previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010, ivi compresi accertamenti anagrafici, visure, copisteria ed altri servizi richiesti dalle parti saranno da ritenersi oneri aggiuntivi rispetto all'indennità di mediazione.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

**Tabella delle indennità di ungiustoaccordo s.r.l.:**

Valore della lite -	Spesa (per ciascuna parte)
fino a Euro 1.000,00	Euro 65,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro 130,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro 240,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro 360,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro 600,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00	Euro 1.000,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro 2.000,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro 5.200,00

oltre Euro 5.000.000,00	Euro 9.200,00
-------------------------	---------------

Tutti gli importi sopra indicati a titolo di “spese di avvio del procedimento” e a titolo di “spese di mediazione” devono considerarsi al netto d’Iva.

#### **Articolo 24 – Regole finali e rinvio.**

In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo ungiustoaccordo dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Il mediatore è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le regole contenute nel Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 e del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo n. 25 - Imposte e tasse - esenzione fiscale.**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale; allo stato tale normativa è quella prevista nell'art. 17 decr. L.gsl 28/2010 comma II e III che si richiamano.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.